



## **Comune di Cattolica**

**Piazza Roosevelt 7  
47841 Cattolica RN  
P.IVA 00343840401**

**Capitolato tecnico della Polizza  
R.C.A. LIBRO MATRICOLA  
Lotto 3**



**RCA E GARANZIE ACCESSORIE VEICOLI DEL COMUNE DI CATTOLICA**  
**Nota informativa sul rischio**

**Rischio:** l'elenco dei mezzi, riportato nell'Allegato A del Capitolato, potrebbe essere modificato in sede di stipula del contratto in considerazione delle variazioni, in termini di nuove entrate e nuove uscite, che si dovessero verificare tra il momento di svolgimento della gara e quello di effetto della polizza.

Per quanto riguarda le garanzie accessorie Incendio, furto, Kasko ed eventi socio-politici, il Comune di Cattolica si riserva di inserire in copertura singoli veicoli all'atto della stipula, o anche successivamente, specificando le garanzie dalla stessa prescelte. Alla Compagnia è richiesto di fornire il dettaglio dei tassi da applicare che diventeranno il riferimento da utilizzare per tutta la durata della polizza.

<b><u>DEFINIZIONI GENERALI</u></b>	
<b>Assicurato</b>	L'Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
<b>Capitolato</b>	Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione
<b>Contraente</b>	L'Ente, il Comune di Cattolica - nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
<b>Franchigia</b>	L'importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Garanzia</b>	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione
<b>Incendio</b>	La combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Indennizzo Risarcimento</b>	La somma che la Società eroga all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro.
<b>Legge</b>	Il Decreto Legislativo 209 del 7 settembre 2005 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto</b>	La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società/Compagnia</b>	L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia

**STRUTTURA DEL CAPITOLATO**

SEZIONE I  
SEZIONE II  
SEZIONE III  
SEZIONE IV  
ALLEGATO A

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE  
CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. AUTO  
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA  
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI  
ELENCO E CARATTERISTICHE DEI MEZZI ASSICURATI

<b>SEZIONE I</b> <b>CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>
--

### **1.1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede**

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

### **1.2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se la Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento,

Le rate successive potranno essere pagate dalla Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 gg. dalla scadenza del periodo assicurativo; se la Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

### **1.3) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **1.4) Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omissione o inesatta dichiarazione non sia frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

### **1.5) Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata (diminuzione del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze che hanno originato la diminuzione del rischio siano venute a conoscenza della Società) e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

#### **1.6) Denuncia dei sinistri**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, alla Società o al Broker, entro 20 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Servizio competente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Quanto sopra se non diversamente regolato dalle condizioni previste ai singoli contratti.

#### **1.7) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

#### **1.8) Arbitrato rituale –**

Escluso come da Disposizioni dell'art. 3 comma 19 L. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008)

#### **1.9) Assicurazione presso diversi Assicuratori**

L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Solo in caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

#### **1.10) Coassicurazione e delega, agenzia cui è assegnata la polizza**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

*Resta inteso che le comunicazioni inviate all'Agenzia cui è assegnata la polizza si intendono come inviate alla Società Delegataria.*

#### **1.11) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

#### **1.12) Prevalenza**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

#### **1.13) Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **1.14) Durata del contratto**

Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2012 e scade alle ore 24:00 del 31/12/2013 con esclusione del tacito rinnovo.

La Società, altresì, si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta della Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di completare l'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

### **1.15) Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, la gestione del presente contratto alla costituenda ATI delle Società di Brokeraggio GPA Spa via Persicetana Vecchia Bologna - Centrale Gpa Spa. Via degli Abeti 80 - 61122 Pesaro -.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite Centrale GPA S.p.a., e in particolare:

- il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
- le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione d'incasso;
- il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione d'incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
- in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
- la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.

- la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

*Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano esclusivamente a carico dell’Agenzia e/o dell’Impresa aggiudicataria - pari al 6% per l’RCA e pari all’8% per l’ARD calcolate sui premi imponibili.*

### **1.16) Estensione territoriale**

La validità dell’assicurazione è estesa al mondo intero, salvo quanto diversamente regolato nelle singole condizioni particolari di polizza all’art. 2.9 “estensione territoriale”

### **1.17) Foro competente**

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede del Contraente..

### **1.18) Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Rimini della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

<b>SEZIONE II</b> <b>CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. AUTO</b>
--

## **2.1) Oggetto dell’assicurazione e massimali autoveicoli**

Premesso :

- che l’intero parco veicoli a motore dell’Ente è descritto nell’Allegato A “Elenco Mezzi”
- che i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, potenza fiscale per il parco autovetture;
- peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
- cilindrata per il parco motofurgoni e ciclomotori;
- numero posti per autobus;
- classe di bonus/malus - assegnazione – CU relativa all’anno 2012 ;

la Società assicura, in conformità della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti di seguito convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell’intero parco veicoli a motore descritto nel contratto, **con un massimale minimo per sinistro così individuato :**

- ❑ *€uro 6.000.000,00/5.000.000,00/1.000.000,00*, per il parco autovetture, autocarri, motocarri, motocicli, ciclomotori, macchine operatrici e veicoli speciali.
- ❑ *€uro 12.000.000,00/10.000.000,00/2.000.000,00*, per gli autobus.

**Oggetto dell’assicurazione e massimali RC Natanti ovvero norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dell’Unità descritta in polizza ai sensi della ex legge 24.12.1969 n. 990 nonché D. Lgs. 209/2005 e successiva modificazioni.**

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge 990/69 e del Regolamento e D. Lgs. 209/2005, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interesse e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell’unità descritta in polizza.

La Società inoltre assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell’unità a cose ed animali di terzi .

Sono assicurati anche i rischi di responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dell'unità a manifestazioni sportive e storiche, regate veliche nonché relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara o di manifestazione.

□ Euro 6.000.000,00/5.000.000,00/1.000.000,00, per natanti, motori marini, imbarcazioni

## **2.2) Tipologia di polizza**

Il contratto di assicurazione sarà composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (Codice delle Assicurazioni D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni) dalle condizioni Generali di Polizza integrate dalle *condizioni particolari dattiloscritte* di cui al presente capitolato

## **2.3) Impostazione garanzia RCA**

- Garanzie Base :  
rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria).
- Forma Tariffaria :  
Bonus Malus per le autovetture;  
Tariffa Fissa o a classi di merito per motocicli e ciclomotori;  
Tariffa Fissa o classi di merito per gli altri veicoli.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale di Rimini .

## **2.4) Forma del contratto**

La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con polizza cumulativa.  
I mezzi da assicurare sono descritti all'Allegato A.

## **2.5) Variazione parco automezzi**

I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Compagnia di Assicurazione agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza.

Per i mezzi appartenenti al settore tariffario "autovetture" (e/o "motocicli e ciclomotori" qualora coperti in base alle classi di merito), le eventuali sostituzioni, a condizione che l'inclusione e l'esclusione siano effettuate simultaneamente, sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

## **2.6) Regolazione premio**

Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati verranno comunicati dall'Assicurato al loro verificarsi.

La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio, attiva o passiva, intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.

L'appendice di regolazione dovrà essere perfezionata nei tempi previsti all'articolo "*Pagamento del premio*" di cui alle *Condizioni che regolano l'assicurazione in generale* del presente capitolato che decorreranno dalla data di ricezione del documento di regolazione.

In considerazione della durata triennale del contratto, l'Assicurato fornirà alla decorrenza annuale della polizza, fissata al 31 dicembre di ogni anno, l'aggiornamento dei valori incendio, furto e kasko dei singoli mezzi.

Pertanto, fermi i premi Rca, se non a fronte di situazioni evolutive Bonus/Malus, la Società si impegna comunque a mantenere i tassi offerti per la garanzia incendio e kasko in sede di gara, anche in occasione degli aggiornamenti annuali.

## **2.7) Informativa sui sinistri**

La Società si impegna a fornire, dietro richiesta del Contraente e con cadenza semestrale, qualificati resoconti in formato excel sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati.
- per i sinistri RCA procedura CARD attiva e passiva

## **2.8) GARANZIE INTEGRATIVE RESPONSABILITA' CIVILE**

**Garanzie sempre operanti, anche se non espressamente richiamate**

Le garanzie di cui alla presente polizza sono inoltre prestate, nei limiti dei massimali di esposizione previsti dalla garanzia RCA., per le seguenti condizioni particolari:

### **2.8/A) Autobus**

Per gli autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione o al di fuori delle linee concesse (servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V comma del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente e anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente ovvero ad altre aziende operanti per le finalità medesime del Contraente.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni:

- arrecati durante l'impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida durante selezioni per l'assunzione di personale e per l'abilitazione del personale dipendente.
- causati ai passeggeri nel momento della salita o della discesa dal veicolo;
- causati a indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con se dai terzi trasportati anche se non costituenti vero e proprio bagaglio.

### **2.8/B) Rinuncia alla rivalsa**

La Compagnia, rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti di:

- 1) dell'Ente o Società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:
  - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
  - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi dell'art.186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della strada, relativo regolamento e successive modificazioni;
  - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
  - d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data di sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente.
- 2) del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato:
  - a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro della causa che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa:

### **2.8/C) Rc. dei trasportati**

La Compagnia garantisce l'Assicurato ed il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso.

I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.

La garanzia non opera :

- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge 990/69 e successive modificazioni nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

### **2.8/D) Rc. inquinamento**



Ad integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta o la fermata. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.

La garanzia non opera :

- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge 990/69 e successive modificazioni (D. Lgs. 209/2005) nei confronti dell'Assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono lesioni personali in occasione di lavoro o di servizio.

### **2.8/E) Garanzia gancio traino**

La garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

### **2.8/F) Aree private:**

La garanzia comprende i danni causati dalla circolazione del veicolo nelle aree private.

### **2.8/G) Carico e scarico**

La Società assicura la responsabilità anche del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone che si trovano sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

### **2.8/H) Ricorso terzi da incendio**

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di *€uro 300.000,00 (trecentomilaeuro)*. In ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

### **2.8/I) Materiale radioattivo**

Relativamente agli automezzi adibiti al trasporto di materiale radioattivo, la garanzia deve intendersi estesa anche agli eventuali danni conseguenti a possibili contaminazioni per fuoriuscita del materiale trasportato, purché in possesso di autorizzazione.

### **2.8/L) Carico e scarico con uso di mezzi meccanici**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, impegnandosi a corrispondere entro il limite di *€ 1.000.000,00*, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi ( esclusi i danni da inquinamento all'acqua, all'aria ed al suolo), di cui sia civilmente responsabile ai sensi di legge, dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna

Agli effetti della presente garanzia, non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico, in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

## **2.9) Estensione territoriale**

A parziale deroga dell'art. 1.16 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale del presente capitolato l'assicurazione vale per tutti i paesi per cui è prevista la "Carta verde", più esattamente definita "appendice per estensione della garanzia alla circolazione all'estero". La Compagnia di assicurazione è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

## **2.10) Gestione delle vertenze**

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì la facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sia all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

## **2.11) Difesa penale**

Ad integrazione del precedente articolo 2.10 la Società si impegna, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'impresa non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

## **2.12) Responsabilità civile dei trasportati unità da diporto**

La Società assicura la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo dell'unità assicurata per i danni involontariamente cagionati a terzi ad esclusione di quelli causati durante la partecipazione dei trasportati alle manovre dell'unità indicata o alla conduzione della stessa e di quelli causati all'unità assicurata.

<b>SEZIONE III</b> <b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI</b>
---

**Garanzie operanti solo su richiesta del Contraente e dietro pagamento di specifico premio**

## **3.1) Tutela giudiziaria, dissequestro e custodia**

La Società assumerà a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie all'Ente od al conducente del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 C.C.;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora il conducente non vi provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale il conducente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.

La garanzia comprende:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del conducente per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione del conducente;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di

custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 500 (cinquecento€uro) per sinistro.

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze di atti in genere, ecc).

La presente garanzia aggiuntiva non è operante:

- nel caso di controversia promossa contro l'Ente e/o il conducente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore R.C. Auto del veicolo assicurato.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di €uro 7.500 (settemilacinquecento€uro) per sinistro

### **3.2) Rottura cristalli**

La Società rimborsa le spese documentate sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli installati sui veicoli assicurati a seguito di rottura determinata da causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 750,00 (settecentocinquanta) per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, e comprende anche le spese di riparazione o installazione dei nuovi cristalli.

La garanzia non comprende:

- rigature, segnature e simili;
- i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- danni agli specchietti retrovisori e alla fanaleria in genere.

### **3.3) Spese di recupero, custodia e rimpatrio**

Qualora in seguito a sinistro conseguente ad incendio, furto, eventi socio-politici, kasko e R.C.Auto, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, custodia e rimpatrio, purché documentate, fino alla concorrenza di € 600 (seicentoeuro) per sinistro.

Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di € 600 (seicentoeuro) sopra citato.

Per il rimpatrio la Società deve rimborsare le spese di trasporto fino al domicilio in Italia dell'Ente (compreso il rimpatrio delle persone trasportate), fino alla concorrenza di € 600 (seicentoeuro).

<b>SEZIONE IV</b> <b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI</b>
--

**Garanzie operanti solo su richiesta del Contraente e dietro pagamento di specifico premio ovvero per incendio, furto, kasko, eventi socio politici, eventi atmosferici qualora sia indicato il valore del mezzo nell'allegato A "Elenco mezzi"**

#### **4.1-A) Incendio, Furto, Kasko**

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a:

- a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
- b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
- c) danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata (KASKO).

#### **4.1-B) Eventi socio politici**

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a scioperi, tumulti, sommosse, atti di vandalismo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore a PRA indicato nell'allegato A con una franchigia fissa ed assoluta di € 250,00 (duecentocinquantaeuro) per evento, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.

La garanzia non comprende i danni:

avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;

verificatesi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;

danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

#### **4.1-C) Eventi atmosferici**

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore a PRA indicato nell'allegato A con una franchigia fissa ed assoluta di € 250,00 (duecentocinquantaeuro) per evento.

#### **4.2/A) Precisazioni di garanzia per il rischio furto:**

la Società risponde inoltre dei danni diretti e materiali al veicolo conseguenti a:

- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;
- effrazione o scasso subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo;
- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- È condizione essenziale per il diritto all'indennizzo:
- che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- che l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
- che il reato sia stato denunciato all'Autorità.

#### **4.2/B) Precisazioni di garanzia per il rischio kasko**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di collisione con altri veicoli, identificati e non, urto con ostacoli, ribaltamento e/o uscita di strada dell'automezzo.

**4.2/C) Ammontare del premio:** si conviene che il computo del premio per le garanzie tutte di cui all'Art.4.3), sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell'elenco allegato, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia.

#### **4.2/D) Somme assicurate**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall'apposito elenco (Allegato A), con lo scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta euro) per sinistro, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro stesso, dedotto l'eventuale recupero.

Per valore commerciale si intende la media delle quotazioni espresse dalle pubblicazioni "Eurotax blu" ed "Eurotax giallo", qualora rilevabili. Per gli automezzi per i quali non siano disponibili dette quotazioni, il valore commerciale sarà convenzionalmente l'importo da assicurare dichiarato dalla Contraente.

Sono altresì compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato.

#### **4.2/E) Esclusioni relative alle garanzie Incendio, Furto e Kasko**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
- a) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate.

#### **4.2/F) Esclusioni relative alla sola garanzia Kasko**

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o conducente;
- determinati da vizi di costruzione;
- subiti a causa di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulotte agganciati a norma del Codice stradale;
- conseguenti o successivi a furto (tentato o consumato) e/o rapina, cagionati da incendio, scoppio o esplosione se non determinati da uno degli eventi assicurati;
- riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

#### **4.2/G) Liquidazione dei danni**

Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.

Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici ed elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

Indennizzo IVA : qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

In ogni caso il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.

#### **4.3) Danni cagionati da colpa grave**

La Società è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo.

#### **4.4) Rinuncia al diritto di surrogazione:**

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

---

---

**ALLEGATO A**

Nr.	Targa	Tipo	Modello	Hp,Q.li,Cc,Posti	Tariffa	Classe Merito al 31.12.2012	Immatr.	Valore Incendio/ Furto	Valore Eventi socio politici	Valore eventi atmosferici	Valore Kasko
1	AB 52536	Motocarro	Piaggio Poker	cc 422	Fissa	CU 10					
2	AB 80208	Rimorchio	Pima	Q.li 220	Fissa	CU 04					
3	AF 33449	Motocarro	Ape Piaggio	cc 218	Fissa	CU 07	1999				
4	AJ 609 YG	Autocarro	Fiat Ducato	Q.li 27	Fissa	CU 04					
5	AK 150 KD	Autocarro	Piaggio V.E.	Q.li 15	Fissa	CU 04					
6	AN 705 DK	Autocarro	Iveco 40 10	Q.li 41	Fissa	CU 07					
7	AS 847 YD	Autocarro	Fiat Iveco 35	Q.li 35	Fissa	CU 07					
8	AZ 19722	Motociclo	Honda	cc 153	S.A.S.	CU 01					
9	AZ 698 XS	Autobus	Iveco 1100 E01	Posti 59	Fissa						
10	AZ 833 XM	Autocarro	Fiat Iveco 35	Q.li 35	Fissa	CU 16					
11	AZ 852 XM	Autocarro	Fiat Iveco	Q.li 87	Fissa	CU 10	1999				
12	BD 990WD	Autovettura	Honda HRV	Hp 17	B/M	CU 07					
13	BF 783 TX	Autovettura	Honda Logo	Hp 15	B/M	CU 01					
14	BK 582 ZC	Autovettura	Honda Logo	Hp 15	B/M	CU 02					
15	BK 583 ZC	Autovettura	Honda Logo	Hp 15	B/M	CU 01					
16	BK 894 ZC	Autovettura	Honda Civic	Hp 16	B/M	CU 07					
17	BK 895 ZC	Autovettura	Honda Civic	Hp 16	B/M	CU 01					
18	BK 954 ZB	Autocarro	Hyundai	Q.li 15	Fissa	CU 16					
19	BY 580 EW	Autovettura	Fiat Doblò	Hp 14	B/M	CU 07					
20	BZ 350 DH	Autovettura	Honda CR V I°serie	Hp 20	B/M	CU 10	2002				
21	CF 240 RT	Autovettura	Fiat Punto	Hp 14	B/M	CU 01	2003				
22	CG 179 JA	Autoambulanza	Fiat Ducato	Q.li 33	Fissa	CU 18	2003				
23	CG 357 ZS	Autovettura	Alfa Romeo 156	Hp 19	B/M	CU 01	2003				
24	CG 582 KM	Autov. Speciale	Fiat 140 Autos	Q.li 148	Fissa	CU 04					

25	CK 172 AX	Autovettura	Mercedes	Hp 21	B/M	CU 03	2003				
26	CM 262 ZP	Autobus	Fiat Iveco	Posti 57	Fissa		2004				
27	CZ 889 ZN	Autovettura	Honda Civic 6° serie	Hp 16	B/M	CU 17	2006				
28	DE 59924	Motocarro	Piaggio Ape	cc 218	Fissa	CU 14					
29	DH 06569	Motocarro	Piaggio Quargo	cc 686	Fissa	CU 06	2008				
30	DP 197 VX	Autocarro	O.M.A.I.	Q.li 15	Fissa	CU 04	1989				
31	FO 152245	Motocarro	Piaggio Ape	cc 218	Fissa	CU 10					
32	FO 161245	Motocarro	Piaggio Ape	cc 218	Fissa	CU 10					
33	FO 161620	Motocarro	Piaggio Ape	cc 218	Fissa	CU 04					
34	FO 161874	Motociclo	Aprilia Rotax	cc 652	S.A.S.	CU 01					
35	FO 161875	Motociclo	Aprilia Rotax	cc 652	S.A.S.	CU 01					
36	FO 162086	Motocarro	Piaggio Ape	cc 218	Fissa	CU 07					
37	FO 163173	Motocarro	Piaggio V.E.	cc 422	Fissa	CU 07					
38	FO 206656	Autov. Speciale	Fiat 643 Grup.	Q.li 130	Fissa	CU 04					
39	FO 720543	Autocarro	O.M.A.I.	Q.li 35	Fissa	CU 07					
40	RN AA141	Macc. Op. Semov.	Foredil 40 13	Q.li 13	Fissa						
41	RN AE349	Macc. Op. Semov.	Lamborghini 87	Q.li 58	Fissa						
42	RN AE680	Sgombraneve	MELROE Sgombra	Q.li 23	Fissa						
43	RN 00087	Motocarro	Piaggio Ape	cc 218	Fissa	CU 04					
44	RN 001226	Motociclo	Aprilia	cc 650	S.A.S.	CU 01					
45	RN 001227	Motociclo	Aprilia	cc 650	S.A.S.	CU 01					
46	RN 00178	Rimorchio	PIMA P 600	Q.li 220	Fissa	CU 04					
47	RN 00900	Motocarro	Piaggio Ape	cc 218	Fissa	CU 07					
48	RN 011160	Autocarro	Fiat Ducato 23	Q.li 35	Fissa	CU 10					
49	telaio 33543	Ciclomotore	Piaggio Quartz	cc 50	S.A.S.	CU 05	1991				
50	Telaio 723674	Macc. Op. Semov.	Miniescavatore	Q.li 15	Fissa						
51	EK 102 WX	Scuolabus	Mercedes Cl A	Hp 17 Posti 46	Fissa						
52	24M83	Ciclomotore	Ape Piaggio	Cc 50	S.A.S.	CU 02	1990				

